



STATUTO

***“CONFCOMMERCIO-IMPRESE PER L’ITALIA
DELLA PROVINCIA DI SIRACUSA”***

Statuto adottato dall’Assemblea Straordinaria il 18 settembre 2024

Art. 1

Denominazione, Identità ed Ambiti di Rappresentanza

1. L'“Associazione delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo - Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Siracusa”, denominata anche “Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Siracusa”, di seguito indicata per brevità “Confcommercio Siracusa”, è associazione libera, volontaria e senza fini di lucro.
2. “Confcommercio-Imprese Siracusa” aderisce alla “Confederazione Generale Italiana delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo”, denominata in breve “Confcommercio-Imprese per l'Italia” ovvero “Confederazione”, ne utilizza il logo e ne accetta e rispetta lo Statuto, il Codice Etico, i Regolamenti, nonché i deliberati degli Organi confederali, rappresentando la Confederazione nel proprio territorio provinciale.
3. “Confcommercio-Imprese per l'Italia Siracusa” costituisce – con particolare riferimento ai soggetti economici, imprenditoriali e professionali orientati alla produzione, organizzazione ed erogazione di servizi alle persone ed alle imprese, alle comunità ed al sistema economico e sociale più ampio – il sistema di rappresentanza provinciale unitario delle imprese, delle attività professionali e dei lavoratori autonomi con sede od unità locali nella Provincia di Siracusa, che si riconoscono – in particolare nei settori della distribuzione commerciale, del turismo, dei servizi, dei trasporti e della logistica – nei valori del mercato e della concorrenza, della responsabilità sociale dell'attività d'impresa e del servizio reso ai cittadini, ai consumatori e agli utenti, secondo quanto previsto all'art. 12 dello Statuto confederale.
4. “Confcommercio-Imprese per l'Italia Siracusa” è associazione di diritto privato, dotata di autonomia statutaria, economica, finanziaria e patrimoniale, democratica, pluralista e libera da qualsivoglia condizionamento, legame o vincolo con partiti, associazioni e movimenti politici; persegue e tutela la propria autonomia, anche nell'ambito del suo funzionamento interno, mediante i principi e le regole contenute nel presente Statuto.
5. “Confcommercio-Imprese per l'Italia Siracusa” adotta il Codice Etico della Confederazione che, allegato al presente Statuto per farne parte integrante, ispira e vincola il comportamento di ogni componente del sistema territoriale.

Art. 2

Sede e durata

“Confcommercio-Imprese per l'Italia Siracusa” ha sede in Siracusa ed ha durata illimitata.

Art. 3

Principi e Valori Ispiratori

“Confcommercio-Imprese per l'Italia Siracusa” informa il proprio Statuto ai seguenti principi:

- a) la libertà associativa come aspetto della libertà politica ed economica della persona e dei gruppi sociali;

- b) il pluralismo delle forme di impresa quale conseguenza della libertà politica ed economica, e fonte di sviluppo per le persone, per l'economia e per la società civile;
- c) la responsabilità verso il sistema sociale ed economico ai fini del suo sviluppo equo, integrato e sostenibile;
- d) l'impegno costante per la tutela della legalità e della sicurezza e per la prevenzione ed il contrasto di ogni forma di criminalità mafiosa, comune, organizzata e non, nonché il rifiuto di ogni rapporto con imprese che risultino controllate o abbiano, comunque, legami e/o rapporti con soggetti od ambienti criminali;
- e) la democrazia interna, quale regola fondamentale per l'organizzazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, integrità e partecipazione, e riflesso della democrazia politica ed economica che "Confcommercio - Imprese per l'Italia" propugna nel Paese;
- f) lo sviluppo sociale ed economico volto a contribuire al benessere di tutta la collettività attraverso un'economia aperta, competitiva e di mercato;
- g) la sussidiarietà come obiettivo primario a livello politico e sociale, da perseguire per dare concretezza, in particolare nell'assetto delle autonomie istituzionali del Paese, ai principi e valori ispiratori oggetto del presente articolo;
- h) la solidarietà all'interno del sistema di "Confcommercio-Imprese per l'Italia" e nei confronti degli associati e dei partecipanti e nei confronti del Paese, come carattere primario della sua natura associativa;
- i) l'europeismo quale principio fondamentale, nell'attuale fase storica, per costruire ambiti crescenti di convivenza costruttiva e di collaborazione pacifica fra le nazioni.

Art. 4 *Scopi e Funzioni*

"Confcommercio-Imprese per l'Italia Siracusa":

- a) promuove i principi ed i valori che ne ispirano l'azione;
- b) tutela e rappresenta a livello provinciale le imprese, le attività professionali ed i lavoratori autonomi associati e partecipanti, attraverso forme di concertazione con gli altri livelli del sistema confederale, nei rapporti con Amministrazioni, Enti ed Istituzioni, nonché in sede di contrattazione collettiva, ove assicura la concreta realizzazione delle funzioni di tutela e di assistenza a sostegno dei datori di lavoro. Al fine di rendere piena ed effettiva tale tutela, "Confcommercio-Imprese per l'Italia Siracusa" è legittimata ad agire in difesa, non soltanto dei propri diritti ed interessi, ma anche di quelli degli associati delle Associazioni aderenti al sistema associativo provinciale;
- c) valorizza gli interessi delle imprese, delle attività professionali e dei lavoratori autonomi che si riconoscono nel proprio sistema associativo e, quindi, nel sistema confederale, riconoscendone il loro ruolo economico e sociale, in particolare tramite la crescita costante dello stesso sistema associativo;
- d) organizza ed eroga ogni tipo di servizio di informazione, formazione, assistenza e consulenza alle imprese ed agli imprenditori associati, in coerenza con le loro esigenze di sviluppo economico, di qualificazione e di supporto;
- e) può realizzare la formazione, la promozione e la divulgazione di attività culturali tendenti alla tutela del patrimonio storico, artistico e ambientale dei territori rappresentati, nonché alla valorizzazione delle città e delle aree urbane, con particolare riferimento ai centri storici ed alle aree dismesse;
- f) può promuovere, d'intesa con istituzioni politiche, organizzazioni economiche, sociali e culturali, forme di collaborazione a livello locale, nazionale, europeo ed

- internazionale, potendo altresì costituire o partecipare ad enti, fondazioni o società di qualunque forma giuridica, allo scopo di perseguire gli scopi statutarî;
- g) si dota della struttura organizzativa più consona alle proprie esigenze, anche eventualmente delegando funzioni specifiche a livelli organizzativi sub-provinciali;
 - h) favorisce, d'intesa con le gli altri livelli settoriali o categoriali del sistema presenti sul territorio, la costituzione ed il funzionamento, a livello provinciale, delle proprie articolazioni organizzative;
 - i) adotta, per le imprese e gli operatori rappresentati, i CCNL sottoscritti da "Confcommercio-Imprese per l'Italia";
 - j) ha possibilità di stipulare contratti integrativi o accordi sindacali territoriali, sempre nel rispetto delle linee guida e delle procedure definite da "Confcommercio-Imprese per l'Italia". I contratti o accordi integrativi concernenti singoli settori o categorie devono essere negoziati e firmati congiuntamente anche dal Sindacato territoriale del settore o della categoria interessata, nonché, in ogni caso, ratificati dalla Confederazione, la quale, attraverso i propri uffici, fornisce assistenza nelle diverse fasi della negoziazione;
 - k) designa i propri rappresentanti o delegati in enti, organi e commissioni, nazionali ed internazionali, nei quali la rappresentanza dell'associazione sia richiesta o ammessa;
 - l) può assumere partecipazioni o promuovere la costituzione di istituti, società, associazioni od enti di qualsiasi natura giuridica finalizzati alla promozione ed allo sviluppo dei settori rappresentati, alla assistenza tecnica finanziaria, contabile, previdenziale e sociale delle aziende e di concorrere con propri mezzi patrimoniale e finanziari;
 - m) può promuovere la costituzione di collegi arbitrali per la risoluzione di controversie tra lavoratori autonomi, operatori del commercio, turismo, servizi, altre attività produttive e consumatori;
 - n) esercita ogni altra funzione che sia ad essa conferita da leggi, regolamenti e disposizioni di Autorità pubbliche, o dai deliberati di Organi associativi, propri e della Confederazione, che non siano in contrasto con il presente Statuto e con quello confederale.

Art. 5

Rapporti con la Confederazione

1. "Confcommercio-Imprese per l'Italia Siracusa":
 - I) si impegna ad accettare le deliberazioni del Collegio dei Probiviri di "Confcommercio-Imprese per l'Italia", nonché la clausola compromissoria e le decisioni del Collegio arbitrale, previste dagli artt. 40 e 41 dello Statuto confederale;
 - II) accetta le norme in materia di sostegno, nomina di un Delegato, commissariamento, recesso ed esclusione, previste agli artt. 19, 20, 21, 22 e 23 dello Statuto confederale;
 - III) si impegna al versamento della contribuzione al sistema confederale, mediante il pagamento delle quote associative in misura e secondo le modalità approvate dall'Assemblea Nazionale di "Confcommercio-Imprese per l'Italia";
 - IV) riconosce ed accetta le norme previste all'art. 18, comma 2, lett. i) dello Statuto confederale, in ordine all'uso, adozione ed utilizzazione della denominazione "Confcommercio-Imprese per l'Italia" e/o del relativo logo confederale.

Art. 6

Adesione ed Inquadramento degli Associati

1. Possono aderire, in qualità di socio effettivo, a “Confcommercio-Imprese per l'Italia Siracusa” le imprese, le attività professionali ed i lavoratori autonomi, con sede od unità locali nella Provincia di Siracusa, che svolgono la propria attività imprenditoriale in particolare nei settori della distribuzione commerciale, del turismo, dei servizi, dei trasporti e della logistica. Gli aspiranti imprenditori dei settori e delle categorie rappresentate, nonché gli imprenditori, i professionisti o i lavoratori autonomi usciti dall'attività per limiti di anzianità o vecchiaia, purché residenti nel territorio provinciale, possono ottenere la qualifica di sostenitori, senza diritto all'elettorato attivo e passivo. Tale qualifica è rilasciata dal Consiglio entro 30 giorni dalla ricezione della domanda, che in assenza di pronunciamento entro il suddetto termine si intende accolta.
2. Ogni impresa, attività professionale e lavoratore autonomo, con sede o unità locali nella provincia di Siracusa, entra comunque a far parte del sistema associativo provinciale, in qualità di partecipante, attraverso l'applicazione dei contratti e accordi collettivi di cui all'art. 10, comma 4, dello Statuto di “Confcommercio-Imprese per l'Italia”.
3. Il Consiglio può deliberare l'ammissione, in qualità di socio aderente, di Associazioni Territoriali, di Sindacati di Settore e di Associazioni di Categoria, provinciali autonome, di Organizzazioni/Enti che perseguano finalità, principi e valori in armonia con quelli di “Confcommercio-Imprese per l'Italia Siracusa”, con le modalità e le prerogative stabilite dallo stesso Consiglio.
4. Ai fini dell'attuazione degli scopi e delle funzioni di cui all'art. 4 del presente Statuto e nel rispetto dei criteri di economicità, di efficienza organizzativa e di rappresentatività, i soci effettivi sono inquadrati, all'atto dell'adesione, nelle Delegazioni territoriali, nonché nei Sindacati di Settore o Associazioni di Categoria provinciali eventualmente costituiti da “Confcommercio-Imprese per l'Italia Siracusa” attraverso deliberazione del Consiglio. Le suddette articolazioni organizzative – i cui ambiti di rappresentanza, le competenze e modalità di funzionamento, sono determinate da specifico Regolamento organizzativo approvato dal Consiglio – tutelano gli specifici interessi dei soci effettivi in esse inquadrati e ne promuovono lo sviluppo economico e tecnico con riferimento alle specifiche problematiche territoriali, categoriali e di settore, d'intesa con “Confcommercio-Imprese per l'Italia Siracusa”.
5. Qualora a carico di una delle articolazioni organizzative provinciali, orizzontali e/o verticali, previste nei precedenti commi 3 e 4, dovessero emergere vizi o carenze nella gestione organizzativa, amministrativa o sindacale, ovvero qualora ne sia fatta richiesta motivata da un Organo deliberante delle stesse o quando ciò sia suggerito da circostanze od esigenze gravi e/o urgenti, il Presidente di “Confcommercio-Imprese per l'Italia Siracusa” può, con provvedimento motivato, nominare:
 - un proprio Delegato, con il compito di accertare la situazione e proporre l'adozione delle iniziative ritenute più idonee. A tal fine, il Delegato, con la collaborazione delle competenti funzioni del livello del sistema interessato, assume informazioni, raccoglie dichiarazioni, esamina atti, documenti e registri e ne estrae copia. Il Delegato, al termine delle proprie attività, redige una relazione, che sottopone al Presidente di “Confcommercio-Imprese per l'Italia Siracusa”;
 - un Commissario, che assume tutti i poteri degli Organi del livello del sistema interessato, ad eccezione dell'Organo corrispondente all'Assemblea. La nomina del

Commissario è comunicata per iscritto al Presidente del livello interessato, allegando la relativa delibera in copia. Tale nomina diviene efficace dalla data della predetta comunicazione. La delibera di nomina del Commissario, nonché quella eventuale di proroga dello stesso sono sottoposte per la ratifica al primo Consiglio utile, a cura del Presidente.

6. Come per tutti i livelli del sistema confederale, l'adesione a qualsiasi organismo associativo costituito all'interno di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Siracusa", o ad essa aderente, attribuisce la titolarità del rapporto associativo e comporta l'accettazione del presente Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni degli Organi associativi, con esplicito riferimento al Collegio dei Probiviri, della clausola compromissoria e delle decisioni del Collegio arbitrale di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Siracusa", nonché dello Statuto, del Codice Etico e dei deliberati degli Organi confederali.
7. Ciascun socio, effettivo o aderente, che entra a far parte di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Siracusa", è tenuto al pagamento della quota di contribuzione secondo la misura e le modalità stabilite dai competenti Organi associativi ed ha diritto alla partecipazione alla vita associativa e ad avvalersi delle relative prestazioni, conformemente a quanto stabilito, anche in ordine alla contribuzione, dal presente Statuto e dallo Statuto confederale, con particolare riferimento, riguardo a quest'ultimo, a quanto previsto all'art. 9. I soci effettivi e i partecipanti che applicano i contratti e accordi collettivi di cui all'art. 10, comma 4, dello Statuto di "Confcommercio-Imprese per l'Italia" sono tenuti al pagamento dell'apposito contributo di adesione contrattuale ove previsto nei medesimi contratti e accordi collettivi.
8. I soci, effettivi o aderenti, che non siano in regola con il pagamento delle quote associative, in corso e/o pregresse, e che comunque si trovino in posizione debitoria verso "Confcommercio-Imprese per l'Italia Siracusa", non possono esercitare i rispettivi diritti associativi.
9. Sono inoltre riconosciuti parte del sistema associativo provinciale gli enti e gli organismi collegati di cui al successivo art. 10 e, come particolari raggruppamenti di interesse, il Gruppo Giovani Imprenditori ed il Gruppo Terziario Donna.
10. Nel rispetto delle disposizioni di cui al superiore comma **7**, l'adesione a qualsiasi organismo associativo costituito all'interno di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Siracusa", o ad essa aderente, comporta obbligatoriamente l'inquadramento dell'associato al livello territoriale, settoriale e categoriale corrispondente alla sua attività economica, nonché nelle altre articolazioni organizzative riconosciute dal presente Statuto e dallo Statuto confederale.
11. Al fine di realizzare un compiuto inquadramento territoriale, settoriale e categoriale degli associati, "Confcommercio-Imprese per l'Italia Siracusa" promuove conseguenti protocolli d'intesa con i diversi livelli territoriali interessati, sia in ordine a specifiche casistiche, sia sul piano generale, preventivamente verificati con la Confederazione.

Art. 7

Adesione: modalità e condizioni

1. Per aderire a “Confcommercio-Imprese per l'Italia Siracusa” in qualità di socio effettivo occorre presentare domanda, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa, dal professionista o dal lavoratore autonomo, anche uscito dall'attività per limiti di anzianità o vecchiaia, sulla quale delibera la Giunta entro 60 giorni dalla ricezione della domanda stessa. In assenza di deliberazione entro il predetto termine varrà la regola del silenzio assenso.
2. Nel caso in cui la domanda sia respinta, la deliberazione sarà notificata, specificandone i motivi, con lettera raccomandata a.r., ovvero attraverso PEC, entro 15 giorni. La mancata notificazione entro il predetto termine equivale ad accettazione della domanda.
3. Contro la deliberazione della Giunta, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione, è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri, che decide nel termine di ulteriori 30 giorni, dandone comunicazione all'interessato.
4. L'adesione, formulata utilizzando apposito modello di scheda associativa predisposta dalla Confederazione, impegna il socio a tutti gli effetti di legge e statutari per l'anno solare in corso e per quello successivo.
5. L'adesione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno se non sia stato presentato dal socio formale atto di dimissioni almeno tre mesi prima della scadenza, a mezzo lettera raccomandata a.r., attraverso PEC, o con una dichiarazione sottoscritta da consegnare presso la sede legale di “Confcommercio-Imprese per l'Italia Siracusa”.
6. I soci effettivi e i partecipanti sono tenuti a corrispondere i contributi associativi derivanti dagli obblighi stabiliti dal presente Statuto, dai contratti collettivi nazionali di categoria, dalle delibere di “Confcommercio-Imprese per l'Italia Siracusa” e dalle delibere confederali, nella misura e con le modalità stabilite dai rispettivi Organi.
7. Qualora le quote associative siano rimosse tramite un Ente esattore, il socio è considerato in regola con il versamento dei contributi associativi se ha pagato tutte le rate poste in riscossione e comunicate dal medesimo Ente.
8. I soci non possono aderire ad altri organismi sindacali aventi finalità identiche o incompatibili con quelle perseguite da “Confcommercio-Imprese per l'Italia Siracusa”.
9. La posizione di iscritto e il relativo contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione del trasferimento a causa di morte. Il valore della relativa quota è altresì non rivalutabile.

Art. 8

Decadenza e recesso

1. La qualità di socio di “Confcommercio-Imprese per l'Italia Siracusa” si perde:
 - a) per recesso secondo i modi e nei termini di cui al precedente articolo 7, comma 5. Il recesso non esonera il socio dagli impegni finanziari assunti nei modi e nei termini previsti dal presente Statuto;
 - b) per espulsione, deliberata dal Consiglio, in seguito a gravi contrasti con gli indirizzi di politica sindacale dettati dai competenti Organi di “Confcommercio-Imprese per l'Italia Siracusa” o per grave o ripetuta violazione delle norme del presente Statuto,

di quello confederale, o per la perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;

- c) per decadenza, deliberata dal Consiglio, a seguito del mancato pagamento dei contributi associativi.
- 2. La proposta di espulsione o decadenza, di cui alle lettere *b)* e *c)* è comunicata per iscritto al socio. Tra la data della comunicazione e la data fissata per la convocazione del Consiglio deve intercorrere un termine non inferiore a 20 giorni.
- 3. Fino a 10 giorni prima della data della riunione, il socio può far pervenire al Consiglio le proprie osservazioni scritte. La delibera del Consiglio è comunicata al socio entro 7 giorni dalla sua adozione.
- 4. Entro 15 giorni dalla comunicazione della delibera del Consiglio di cui al superiore comma 3, il socio escluso può proporre domanda di arbitrato, ai sensi dell'art. 30 del presente Statuto. La delibera di espulsione o decadenza diventa efficace decorsi 15 giorni dalla predetta comunicazione. La domanda di arbitrato ha effetto sospensivo della efficacia della delibera di esclusione.
- 5. La perdita della qualifica di socio comporta la rinuncia ad ogni diritto sul patrimonio sociale.

Art. 9 *Sanzioni*

- 1. Le sanzioni applicabili dal Consiglio, per i casi di violazione statutaria e di gravi contrasti con gli indirizzi di politica sindacale dettati dai competenti Organi di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Siracusa", sono:
 - a) la deplorazione scritta;
 - b) la sospensione;
 - c) l'espulsione.
- 2. La sanzione di cui alla lettera *b)* del superiore comma 1 impedisce la partecipazione all'attività degli Organi associativi.

Art. 10 *Enti ed Organismi collegati diversi dalle società*

- 1. Sono enti ed organismi collegati a "Confcommercio-Imprese per l'Italia Siracusa" quelli costituiti e/o promossi dalla stessa, diversi dalle società.
- 2. Con deliberazione del Consiglio possono essere riconosciuti, come enti collegati, anche quelli ai quali "Confcommercio-Imprese per l'Italia Siracusa" soltanto partecipi.
- 3. Con deliberazione della Giunta, gli enti collegati, tramite loro rappresentanti o delegati, possono essere ammessi a partecipare a organismi tecnici o commissioni consultive associative in cui la loro competenza o esperienza rivestano specifica rilevanza.
- 4. Gli enti collegati, diversi dalle società, devono prevedere nei rispettivi Statuti norme idonee a garantire un'adequata presenza di esponenti di "Confcommercio-Imprese per

l'Italia Siracusa" nei propri Organi associativi ed il coordinamento della propria attività con la stessa associazione provinciale.

5. "50&Più Enasco", costituito dalla Confederazione e riconosciuto con Decreto Ministeriale 26 aprile 1967, è l'Ente collegato al sistema confederale di carattere tecnico del quale "Confcommercio-Imprese per l'Italia Siracusa" si avvale per svolgere, nell'ambito del territorio provinciale, le funzioni di servizio, di consulenza, di assistenza e di tutela di cui alla Legge 30 marzo 2001, n. 152.
6. Il "Comfidi", sistema di garanzia e fidi creato nel 1980 da "Confcommercio-Imprese per l'Italia Siracusa", è l'Ente collegato in materia di accesso al credito.

Art. 11

Gruppo Giovani Imprenditori

1. In seno a "Confcommercio-Imprese per l'Italia Siracusa", può costituirsi il Gruppo Giovani Imprenditori, articolazione organizzativa composta da associati che non abbiano ancora compiuto il 42° anno di età.
2. Il funzionamento dell'Assemblea, del Consiglio e della Presidenza del Gruppo è determinato con Regolamento approvato dal Consiglio di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Siracusa", conformemente al disposto dell'articolo 15 dello Statuto confederale.
3. Scopo del Gruppo è di concorrere, per i particolari profili attinenti all'imprenditoria giovanile, valorizzandone gli apporti specifici, alla organizzazione, alla tutela ed alla promozione degli interessi rappresentati da "Confcommercio-Imprese per l'Italia". A tale scopo il Gruppo svolge principalmente azione di elaborazione e proposta nei confronti degli Organi associativi di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Siracusa", di formazione permanente al proprio interno, di presenza sociale nelle Istituzioni, d'intesa con i competenti Organi associativi provinciali.

Art. 12

Gruppo Terziario Donna

1. In seno a "Confcommercio-Imprese per l'Italia Siracusa", può costituirsi il Gruppo Terziario Donna, articolazione organizzativa composta dalle imprenditrici associate.
2. Il funzionamento dell'Assemblea, del Consiglio e della Presidenza del Gruppo è determinato con Regolamento approvato dal Consiglio di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Siracusa", conformemente al disposto dell'articolo 16 dello Statuto confederale.
3. Scopo del Gruppo è quello di concorrere, per i particolari profili attinenti all'imprenditoria femminile, valorizzandone gli apporti specifici, alla organizzazione, alla tutela ed alla promozione degli interessi rappresentati da "Confcommercio-Imprese per l'Italia". A tale scopo il Gruppo svolge principalmente azione di elaborazione e proposta nei confronti degli Organi associativi di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Siracusa", di formazione permanente al proprio interno, di presenza sociale nelle Istituzioni, d'intesa con i competenti Organi associativi provinciali.

Art. 13

“Confcommercio-Imprese per l'Italia”-Associazione Pluriterritoriale

1. “Confcommercio-Imprese per l'Italia Siracusa”, sulla base di adeguate motivazioni di ordine economico ed organizzativo, attraverso deliberazione del Consiglio, e previa condivisa deliberazione dei competenti Organi delle altre “Confcommercio-Imprese per l'Italia”-Associazioni Territoriali interessate, può promuovere assieme ad altre “Confcommercio-Imprese per l'Italia”-Associazioni Territoriali confinanti e presenti sul medesimo territorio regionale, previo preventivo parere positivo in tal senso formulato dalla Confederazione, la costituzione di una “Confcommercio-Imprese per l'Italia”-Associazione Pluriterritoriale che, equiparata alle “Confcommercio-Imprese per l'Italia”-Associazioni Territoriali, individui, come proprio ambito di azione univoca ed unitaria, il territorio formato da più aree territoriali.
2. La costituzione di una “Confcommercio-Imprese per l'Italia”-Associazione Pluriterritoriale, definita mediante deliberazione del Consiglio Nazionale confederale, esclude la presenza di altre “Confcommercio-Imprese per l'Italia”-Associazioni Territoriali nel medesimo territorio.
3. L'adesione o la costituzione da parte di “Confcommercio-Imprese per l'Italia Siracusa” di una “Confcommercio-Imprese per l'Italia”-Associazione Pluriterritoriale è deliberata dall'Assemblea in convocazione straordinaria, previo parere positivo vincolante del Consiglio.

Art. 14

“Confcommercio-Imprese per l'Italia Regione Sicilia”

1. “Confcommercio-Imprese per l'Italia Siracusa” costituisce, assieme alle altre “Confcommercio-Imprese per l'Italia”-Associazioni Territoriali e/o Pluriterritoriali presenti sul territorio regionale, “Confcommercio-Imprese per l'Italia Regione Sicilia”, livello regionale del sistema confederale, assegnandone le funzioni previste all'art. 11, commi 5 e 7, dello Statuto confederale.
2. “Confcommercio-Imprese per l'Italia Siracusa” provvede al finanziamento di “Confcommercio-Imprese per l'Italia Regione Sicilia”, sulla base di piani organizzativi e finanziari determinati con le altre “Confcommercio-Imprese per l'Italia”-Associazioni Territoriali e/o Pluriterritoriali presenti sul territorio regionale.
3. “Confcommercio-Imprese per l'Italia Siracusa” può, con deliberazione del Consiglio, condivisa ed assunta da ciascuno dei competenti Organi delle altre Associazioni costituenti l'organizzazione regionale e ratificata da “Confcommercio-Imprese per l'Italia Regione Sicilia”, delegare od assegnare a “Confcommercio-Imprese per l'Italia Regione Sicilia” ulteriori funzioni, come previsto all'art. 11, comma 7, dello Statuto confederale.

Art. 15

Composizione Organi Associativi

1. I componenti elettivi degli Organi con funzioni di governo, collegiali e monocratici, di “Confcommercio-Imprese per l'Italia Siracusa” sono imprenditori, professionisti e

lavoratori autonomi che fanno parte del sistema associativo provinciale, nonché legali rappresentanti, amministratori con deleghe operative e dirigenti di società e forme associative aderenti, purché non promosse, costituite o partecipate da “Confcommercio-Imprese per l'Italia Siracusa”, eletti nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto e di quello confederale, in regola con il pagamento delle quote associative deliberate, in corso e/o pregresse, e che comunque non si trovino in posizione debitoria verso “Confcommercio-Imprese per l'Italia Siracusa”. Gli Organi associativi, collegiali e monocratici, sono composti da soggetti che non si siano resi responsabili di violazioni del presente Statuto e di quello confederale.

2. Possono essere eletti o nominati alla carica di componente degli Organi associativi solo quei candidati dei quali sia stata verificata l'adesione ai principi ed ai valori di “Confcommercio-Imprese per l'Italia” e la piena integrità morale e professionale. I candidati alle cariche associative non devono trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all'art. 4, comma 1, del Codice Etico confederale, restando salva, in ogni caso, l'applicazione dell'art. 178 del Codice Penale e dell'art. 445, comma 2, del Codice di Procedura Penale. I candidati si impegnano ad attestare il possesso di tali requisiti ed a fornire a richiesta tutte le informazioni all'uopo necessarie. La certificazione comprovante l'eleggibilità nonché la delibera di decadenza per i casi previsti dal presente comma sono di competenza del Collegio dei Probiviri.
3. La perdita dei requisiti di cui ai superiori commi 1 e 2, in capo ai componenti degli Organi associativi, collegiali e monocratici, di “Confcommercio-Imprese per l'Italia Siracusa” comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta. Restano ferme le ulteriori cause di decadenza previste dal presente Statuto e da quello confederale. La decadenza è dichiarata con delibera dell'Organo associativo collegiale di appartenenza alla prima riunione utile. A detta riunione, il componente decaduto può assistere senza diritto di voto. La decadenza dalla carica di componente di un Organo associativo monocratico di “Confcommercio-Imprese per l'Italia Siracusa” è dichiarata dall'Organo associativo che lo ha eletto o nominato.
4. La delibera di decadenza di cui al superiore comma 3 è comunicata per iscritto al componente dell'Organo associativo, collegiale e monocratico, decaduto, entro 10 giorni dalla sua adozione e diventa efficace decorsi 15 giorni dalla data della comunicazione.
5. Entro 15 giorni dalla comunicazione della delibera di cui al superiore comma 4, il componente decaduto può proporre ricorso, in sede conciliativa, al Collegio dei Probiviri. La delibera di decadenza diventa efficace decorsi 15 giorni dalla predetta comunicazione.
6. I componenti degli Organi associativi elettivi, collegiali e monocratici, di “Confcommercio-Imprese per l'Italia Siracusa” sono eletti a scrutinio segreto e non possono delegare ad altri le proprie funzioni se non nei casi previsti dal presente Statuto.

Art. 16

Incompatibilità

1. Presso “Confcommercio-Imprese per l'Italia Siracusa” la carica di componente degli Organi associativi, collegiali e monocratici, nonché quella di Direttore, è incompatibile

con mandati elettivi ed incarichi di governo di livello europeo, nazionale, regionale, provinciale, comunale, circoscrizionale e con incarichi politici ed organizzativi presso i partiti politici e presso movimenti, associazioni, circoli che – per esplicita previsione statutaria e/o per costante impostazione programmatica – si configurino come emanazione o siano comunque collegati ai partiti politici.

2. L'assunzione di mandati od incarichi incompatibili con la carica di componente di un Organo associativo, ai sensi del superiore comma, comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta.
3. Non sussiste incompatibilità tra la carica di componente di un Organo associativo, collegiale e monocratico, e gli incarichi attribuiti in virtù di rappresentanze istituzionalmente riconosciute a "Confcommercio-Imprese per l'Italia Siracusa".

Art. 17

Durata

1. Presso "Confcommercio-Imprese per l'Italia Siracusa" tutte le cariche elettive sono svolte gratuitamente ed hanno la durata di cinque anni.
2. Vengono comunque considerate come ricoperte per l'intera durata le cariche rivestite per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.

Art. 18

Rieleggibilità del Presidente

1. Il Presidente può essere eletto due volte consecutivamente con le maggioranze ordinarie previste dal presente Statuto.
2. Dopo l'espletamento, in tutto o in parte, del secondo mandato consecutivo, il Presidente uscente può essere rieletto, consecutivamente, una terza volta, e così di seguito, con una maggioranza qualificata pari ad almeno il 60% dei voti espressi nell'organo statutariamente competente. Se il Presidente uscente non abbia raggiunto tale maggioranza qualificata, ma un altro candidato abbia ottenuto la maggioranza assoluta (50% +1), quest'ultimo è eletto Presidente. Se invece il Presidente uscente non abbia raggiunto la maggioranza qualificata di cui sopra e nessun altro candidato abbia ottenuto la maggioranza assoluta (50% +1), si procede ad una nuova votazione a cui non può partecipare come candidato il Presidente uscente. La nuova votazione deve essere convocata dal Presidente uscente entro 15 giorni e deve svolgersi entro i successivi 60 giorni.

Art. 19

Organi

1. Gli Organi di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Siracusa" sono:
 - l'Assemblea;
 - il Consiglio;
 - il Presidente;
 - la Giunta;

- il Collegio dei Revisori dei Conti;
 - il Collegio dei Probiviri.
2. L'avviso di convocazione può prevedere che l'intervento alla seduta avvenga mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione degli intervenuti, la loro effettiva e simultanea partecipazione, nonché l'esercizio del diritto di voto. L'avviso di convocazione può altresì prevedere che il diritto di voto sia esercitato in via elettronica.
 3. L'assenza ingiustificata per tre sedute consecutive dall'Organo di cui si fa parte determina l'automatica decadenza dalla relativa carica.

Art. 20

Assemblea: composizione

1. L'Assemblea di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Siracusa" è costituita da tutti i soci effettivi in regola con il pagamento delle quote associative, in corso e/o pregresse, e che comunque non si trovino in posizione debitoria verso il sistema associativo.
2. Ai fini della costituzione dell'Assemblea, l'elenco dei soci effettivi in regola con i contributi associativi è predisposto dagli uffici provinciali e validato dal Collegio dei Revisori dei Conti, secondo i criteri di determinazione stabiliti annualmente dai competenti Organi di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Siracusa".
3. Ciascun componente assembleare può essere portatore di deleghe: a) in misura non superiore a due in caso di Assemblea ordinaria; b) in misura non superiore a cinque in caso di Assemblea straordinaria.

Art. 21

Assemblea: competenze

1. L'Assemblea di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Siracusa" è ordinaria o straordinaria.
2. L'Assemblea ordinaria:
 - a) stabilisce le linee di politica sindacale e generale di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Siracusa";
 - b) approva, entro il 30 giugno di ogni anno, il Rendiconto dell'esercizio precedente – inoltrandolo a "Confcommercio-Imprese per l'Italia" accompagnato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti e dalla dichiarazione sottoscritta dal Direttore attestante la conformità del Rendiconto stesso alle scritture contabili –, nonché la relativa relazione finanziaria e ratifica eventuali assestamenti;
 - c) approva, entro il 30 novembre di ogni anno, il Conto preventivo dell'anno successivo – inoltrandolo a "Confcommercio-Imprese per l'Italia" – e la delibera del Consiglio che stabilisce i criteri di determinazione e la misura dei contributi associativi, anche integrativi, nonché le modalità di riscossione degli stessi;
 - d) elegge, a scrutinio segreto:
 - il Presidente;
 - il Consiglio, nella composizione e con le modalità previste dall'art. 23;
 - il Collegio dei Revisori dei Conti;
 - il Collegio dei Probiviri;

- e) delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno, demandato alla sua competenza.
3. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche statutarie, sul recesso da "Confcommercio-Imprese per l'Italia", sull'adesione o costituzione di una "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Associazione Pluriterritoriale di diretto interesse, sugli atti che comportino alienazione di patrimonio immobiliare dell'associazione e sullo scioglimento di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Siracusa", ai sensi degli artt. 13, comma 3, 22, commi 11, 12 e 13, e 34 del presente Statuto.
 4. In caso di rinnovo dei propri Organi associativi, da comunicarsi preventivamente alla Confederazione, "Confcommercio-Imprese per l'Italia Siracusa", si impegna alla certificazione dell'ultimo bilancio precedente la scadenza degli Organi elettivi provinciali, già approvato dall'Assemblea, da parte di un soggetto iscritto nel Registro dei Revisori Legali di cui all'art. 2 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, che sia in posizione di terzietà.

Art. 22

Assemblea: modalità di convocazione e svolgimento

1. L'Assemblea di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Siracusa" è convocata dal Presidente almeno due volte l'anno, entro il 30 giugno ed il 30 novembre.
2. L'Assemblea è altresì convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta motivata, contenente l'indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno e delle eventuali ragioni di urgenza, dal Consiglio, con propria deliberazione, o da un numero di componenti dell'Assemblea stessa che rappresenti non meno del 30% dei voti. Il Presidente provvede alla convocazione entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta, per lo svolgimento dell'Assemblea entro i successivi 30 giorni.
3. In caso di inerzia da parte del Presidente, alla convocazione dell'Assemblea provvede il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.
4. La convocazione, da evidenziare sul sito internet dell'associazione, è effettuata mediante comunicazione scritta, recante data certa, da recapitare a ciascun componente almeno 15 giorni prima del giorno fissato per l'adunanza, oppure per mezzo di avviso pubblicato attraverso organi di stampa di rilievo provinciale almeno 7 giorni prima della data fissata per l'adunanza.
5. In caso di urgenza, l'avviso di convocazione può essere formalizzato fino a 5 giorni prima della data della riunione.
6. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno; deve inoltre contenere l'indicazione della data, dell'ora e del luogo della seconda convocazione, nonché quella del luogo, dei giorni e delle ore in cui possono essere consultati i documenti annessi ed ogni altro documento utile in relazione alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.
7. L'Assemblea ordinaria è valida, in prima convocazione, quando sono presenti, in persona o per delega, un numero di componenti tale da disporre della metà più uno dei

voti totali; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti; nel calcolo dei voti non si computano gli astenuti.

8. In caso di parità di voti si ripete la votazione. Qualora anche la nuova votazione dia un risultato di parità, la proposta si intende respinta.
9. L'Assemblea nomina nel proprio seno il presidente, tre scrutatori e il segretario, che può essere scelto anche tra persone estranee ad essa. Di ogni Assemblea dovrà essere redatto verbale, sottoscritto dal presidente, dal segretario e dagli eventuali scrutatori. Il Presidente di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Siracusa" ha facoltà di farsi assistere da un notaio, che, in tal caso, assume le funzioni di segretario. La partecipazione del notaio è obbligatoria in caso di modifiche statutarie, di recesso da "Confcommercio-Imprese per l'Italia", di adesione o costituzione di una "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Associazione Pluriterritoriale di diretto interesse, di atti che comportino alienazione di patrimonio immobiliare dell'associazione e in caso di scioglimento di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Siracusa".
10. Fatto salvo quanto previsto all'art. 15, comma 6, per le votazioni si segue il metodo stabilito dal presidente dell'Assemblea, a meno che l'Assemblea stessa decida a maggioranza un metodo di votazione diverso.
11. Per le modifiche statutarie è necessaria la presenza di un numero di componenti dell'Assemblea che disponga di almeno il 30% dei voti complessivi. Le deliberazioni sono adottate con il consenso della metà più uno dei voti rappresentati nella sessione.
12. Il recesso da "Confcommercio-Imprese per l'Italia" è deliberato dall'Assemblea con una maggioranza del 75% dei suoi componenti. La convocazione dell'Assemblea, chiamata a deliberare sul recesso da "Confcommercio-Imprese per l'Italia", è contestualmente comunicata e trasmessa in copia al Presidente confederale mediante lettera raccomandata a.r. L'eventuale deliberazione di recesso diventa efficace, nei confronti della Confederazione e di terzi, decorsi 90 giorni dalla data di assunzione della delibera stessa. Nel caso in cui il recesso dal sistema confederale sia necessario per il riconoscimento da parte della stessa Confederazione di una "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Associazione Pluriterritoriale costituita e/o partecipata da "Confcommercio-Imprese per l'Italia Siracusa", la relativa deliberazione è validamente assunta con le modalità e le maggioranze previste per l'Assemblea ordinaria.
13. Per gli atti che comportino alienazione di patrimonio immobiliare e per lo scioglimento di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Siracusa" è necessario il voto favorevole di un numero di componenti dell'Assemblea che disponga del 75% dei voti complessivi.
14. Un numero non inferiore al 30% dei componenti dell'Assemblea può richiedere per iscritto al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti la convocazione dell'Assemblea per la presentazione di una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente. Se approvata, tale mozione comporta la decadenza del Presidente e la tempestiva convocazione, per il suo svolgimento entro 90 giorni, dell'Assemblea per il rinnovo di tutte le cariche associative, ivi comprese quelle delle articolazioni organizzative costituite all'interno di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Siracusa". Il rinnovo degli Organi direttivi delle suddette articolazioni organizzative deve realizzarsi entro la data di invio dell'atto di convocazione dell'Assemblea elettiva provinciale.

Art. 23

Consiglio: composizione

1. Il Consiglio di “Confcommercio-Imprese per l'Italia Siracusa” è composto da:
 - a) il Presidente, che lo presiede;
 - b) 10 consiglieri eletti dall'Assemblea, assicurando adeguata rappresentanza alle diverse componenti associative, secondo la ripartizione da determinarsi in sede di approvazione del Regolamento elettorale di cui al comma 5 del presente articolo;
 - c) i rappresentanti delle Delegazioni territoriali e dei Sindacati di Settore o Associazioni di Categoria provinciali, eventualmente costituiti;
 - d) i legali rappresentanti dei soci aderenti;
 - e) i Presidenti Provinciali dei Gruppi Giovani Imprenditori e Terziario Donna, ove costituiti;
 - f) il Presidente provinciale “50&Più” Associazione;
 - g) i consiglieri eventualmente cooptati di cui al successivo art. 24, comma 1.
2. Il componente del Consiglio, tra quelli di cui alle lettere c), d), e) ed f) del superiore comma 1, che, in corso di esercizio, cessa di ricoprire, per dimissioni, decadenza o qualunque altra causa, la carica in virtù della quale fa parte del Consiglio, è sostituito da colui che sia stato eletto a tale carica. Le eventuali dimissioni dalla carica di consigliere presentate da un componente di cui alle lettere c) ed e) del superiore comma 1 comportano l'automatica e contestuale decadenza del soggetto dalla carica di rappresentante del livello organizzativo in virtù della quale è componente di diritto del Consiglio.
3. Qualora, in corso di esercizio, un componente del Consiglio tra quelli di cui alla lettera b) del comma 1 venga a mancare per dimissioni, decadenza o qualunque altra causa, si provvede alla sua sostituzione, mediante procedura elettiva, alla prima Assemblea utile.
4. In caso di dimissioni, in corso di esercizio, della maggioranza dei suoi componenti, l'intero Consiglio decade e l'Assemblea, da tenersi entro i successivi 90 giorni, è convocata senza indugio dal Presidente, per il rinnovo di tutte le cariche associative, ivi comprese quelle delle articolazioni organizzative costituite all'interno di “Confcommercio-Imprese per l'Italia Siracusa”. Il rinnovo degli Organi direttivi delle suddette articolazioni organizzative deve realizzarsi entro la data di invio dell'atto di convocazione dell'Assemblea elettiva provinciale.
5. L'elezione dei consiglieri di cui alla lettera b) del precedente comma 1 è disciplinata dal Regolamento elettorale contenente le norme e le procedure per il rinnovo degli Organi elettivi provinciali approvato dal Consiglio, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. q), del presente Statuto.
6. Ciascun componente del Consiglio ha diritto ad un voto.
7. Nel caso in cui due o più delle diverse cariche in virtù delle quali si può far parte del Consiglio, previste al precedente comma 1, coincidano in capo ad un medesimo soggetto, lo stesso è tenuto a scegliere la rappresentanza diretta di una sola ed esclusiva carica tra quelle interessate. Pertanto, per le ulteriori cariche ricoperte, ad esclusione della carica di Presidente provinciale, non delegabile, il componente deve procedere a delegare – attraverso atto formale, in via permanente e per l'intera durata

del mandato – la rispettiva rappresentanza ad altri soggetti, purché soci effettivi di “Confcommercio-Imprese per l'Italia Siracusa” e componenti di un Organo direttivo del medesimo livello organizzativo. Nel caso in cui la coincidenza di diverse cariche in virtù delle quali si fa parte del Consiglio coinvolgesse uno dei consiglieri eletti direttamente dall'Assemblea - di cui alla lettera b) del precedente comma 1 -, il componente interessato mantiene di norma la carica di componente eletto dall'Assemblea, delegando le restanti rappresentanze ad altri soggetti, nelle medesime modalità sopra descritte. Diversamente, si applica quanto previsto al precedente comma 3.

Art. 24

Consiglio: competenze

1. Il Consiglio di “Confcommercio-Imprese per l'Italia Siracusa”, su proposta del Presidente, può cooptare fino a 3 componenti tra imprenditori, professionisti o lavoratori autonomi che, ai sensi dell'art. 6 del presente Statuto, fanno parte del sistema associativo, o tra legali rappresentanti, amministratori con deleghe operative e dirigenti di società aderenti, purché non promosse, costituite o partecipate da “Confcommercio-Imprese per l'Italia Siracusa”, individuati per particolari e rilevanti esperienze e competenze. Può altresì cooptare, in aggiunta, un rappresentante delle associazioni antiracket presenti nel territorio.
2. Il Consiglio determina le direttive dell'azione di “Confcommercio-Imprese per l'Italia Siracusa”, in accordo con gli indirizzi stabiliti dall'Assemblea.
3. Il Consiglio, inoltre:
 - a) su proposta del Presidente, elegge tra i propri componenti 6 membri di Giunta;
 - b) su proposta del Presidente, nomina tra i membri di Giunta 3 Vicepresidenti;
 - c) su proposta del Presidente, nomina e revoca il Direttore;
 - d) predispone ogni anno, secondo gli schemi predisposti da “Confcommercio-Imprese per l'Italia”, il Rendiconto dell'esercizio precedente e la relativa relazione finanziaria, nonché il Conto preventivo dell'anno successivo ed i criteri di determinazione e la misura dei contributi associativi, anche integrativi, e le modalità per la loro riscossione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Il Consiglio, nel corso dell'esercizio, delibera altresì le eventuali variazioni del Conto preventivo da sottoporre a ratifica della stessa Assemblea;
 - e) delibera in merito alla costituzione ed allo scioglimento dei Sindacati di Settore provinciali, delle Associazioni di Categoria provinciali e delle Delegazioni territoriali, ed approva, con il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei componenti il Consiglio, il Regolamento organizzativo per il loro funzionamento;
 - f) delibera l'ammissione come socio aderente, stabilendone modalità di adesione e prerogative, di Associazioni Territoriali, di Sindacati di Settore e di Associazioni di Categoria, provinciali autonome, nonché di Organizzazioni/Enti che perseguano finalità, principi e valori in armonia con quelli di “Confcommercio-Imprese per l'Italia Siracusa”; ne delibera altresì l'esclusione;
 - g) ratifica la delibera di commissariamento adottata dal Presidente, ai sensi dell'art. 6, comma 5, del presente Statuto;
 - h) delibera in merito alle iniziative ed alla organizzazione delle attività ritenute utili per il conseguimento degli scopi statuari di “Confcommercio-Imprese per l'Italia Siracusa”;
 - i) delibera l'eventuale costituzione di Commissioni e Comitati Tecnici e ne determina le competenze;

- j) su proposta del Presidente, può conferire incarichi professionali a persone di specifica competenza;
- k) delibera su tutti gli atti che comportino acquisto di patrimonio immobiliare e, in genere, su tutti gli atti di straordinaria amministrazione;
- l) propone all'Assemblea, da convocarsi in seduta straordinaria, l'assunzione di atti che comportino alienazione di patrimonio immobiliare;
- m) delibera condizioni, modalità e indirizzi di carattere politico per la partecipazione di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Siracusa" negli enti ed organismi collegati, esercitandone il controllo sull'attività e sui risultati;
- n) promuove, mediante propria deliberazione, mirati ed articolati progetti di integrazione e coordinamento, razionalizzazione e sviluppo, del sistema associativo provinciale, per l'elargizione da parte del Fondo Nazionale per lo Sviluppo del Sistema di contributi per la loro realizzazione come previsto all'art. 19, commi 2 e 3, dello Statuto confederale;
- o) delibera sui provvedimenti di decadenza e sanzione, ai sensi degli artt. 8 e 9 del presente Statuto, specificandone i motivi;
- p) esprime proprio parere vincolante sull'adesione o costituzione di una "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Associazione Pluriterritoriale di interesse, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del presente Statuto;
- q) approva, con il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei componenti il Consiglio, il Regolamento elettorale, contenente le norme e le procedure per il rinnovo degli Organi elettivi provinciali;
- r) delibera in merito ad ogni altro Regolamento la cui definizione e approvazione sia necessaria al raggiungimento dei fini di cui al presente Statuto;
- s) può conferire la rappresentanza legale ai fini dell'individuazione del "titolare" di cui al Regolamento UE n. 679/2016 e al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 relativo alla tutela dei dati personali;
- t) può invitare alle proprie riunioni persone che non fanno parte del Consiglio, secondo modalità da esso stesso stabilite;
- u) può temporaneamente delegare, su proposta motivata del Presidente, alcuni dei propri compiti alla Giunta;
- v) esercita ogni altra funzione ad esso demandata dal presente Statuto.

Art. 25

Consiglio: modalità di convocazione e svolgimento

1. Il Consiglio di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Siracusa" è convocato dal Presidente quando lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta scritta motivata, con indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno, da almeno un terzo dei suoi componenti ovvero dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Il Presidente provvede alla convocazione del Consiglio entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta; la riunione dovrà svolgersi entro 15 giorni dalla convocazione.
2. In caso di inerzia da parte del Presidente, alla convocazione del Consiglio provvede il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.
3. La convocazione del Consiglio è effettuata mediante comunicazione scritta, recante data certa, da inviarsi a ciascun componente almeno 10 giorni prima della data della riunione.

4. In caso di urgenza, l'avviso di convocazione può essere inviato fino a 5 giorni prima della data della riunione.
5. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché dell'ordine del giorno.
6. Il Consiglio è validamente riunito quando è presente almeno un terzo dei suoi componenti. Non sono ammesse deleghe.
7. Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza dei votanti; nel calcolo dei voti non si computano gli astenuti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Di ogni Consiglio dovrà essere redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Direttore.

Art. 26
Presidente

1. Il Presidente di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Siracusa" è eletto dall'Assemblea tra imprenditori, professionisti o lavoratori autonomi che, ai sensi dell'art. 6 del presente Statuto, fanno parte del sistema associativo, o tra legali rappresentanti, amministratori con deleghe operative e dirigenti di società aderenti, purché non promosse, costituite o partecipate da "Confcommercio-Imprese per l'Italia Siracusa".
2. Il Presidente:
 - a) ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Siracusa"; ne ha la firma, che può delegare;
 - b) ha la rappresentanza politica di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Siracusa" ed esercita potere di impulso e vigilanza sul sistema associativo;
 - c) ha la gestione ordinaria di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Siracusa", provvede all'esecuzione delle deliberazioni degli Organi associativi ed al coordinamento delle attività associative;
 - d) attenendosi nella selezione del nominativo ai criteri indicati dalla Confederazione, propone al Consiglio la nomina del Direttore;
 - e) propone al Consiglio la revoca del Direttore;
 - f) su proposta del Direttore, adotta i provvedimenti necessari in materia di ordinamento degli uffici, di trattamento giuridico-economico del personale e di assunzione o licenziamento dello stesso;
 - g) propone al Consiglio l'elezione di 6 membri di Giunta;
 - h) propone al Consiglio la nomina di 3 Vicepresidenti, scelti tra i membri di Giunta;
 - i) nomina, tra i tre Vicepresidenti, il Vicepresidente Vicario, che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento;
 - j) può conferire incarichi di rappresentanza istituzionale, specificandone gli eventuali limiti, ai membri del Consiglio, che rispondono del loro operato allo stesso Presidente;
 - k) ha la facoltà di agire e resistere in giudizio, in rappresentanza di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Siracusa", nominando avvocati e procuratori alle liti;
 - l) accetta eredità, donazioni, contributi e quanto altro disposto a qualsiasi titolo a favore di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Siracusa", salvo successiva ratifica da parte del Consiglio;
 - m) può esercitare, in caso di urgenza, i poteri del Consiglio e della Giunta, salvo ratifica, da parte dei rispettivi Organi associativi collegiali, nella prima riunione successiva all'adozione dei relativi provvedimenti;

- n) nomina il Delegato ed il Commissario di cui all'art. 6, comma 5;
 - o) esercita ogni altra funzione a lui demandata dal presente Statuto.
3. Fuori dal caso previsto all'art. 22, comma 14, del presente Statuto, in caso di vacanza, in corso di esercizio, della carica di Presidente, ne assume le funzioni, quale Presidente interinale, il Vicepresidente Vicario, ovvero, in mancanza, il Vicepresidente più anziano, il quale procede senza indugio alla convocazione dell'Assemblea elettiva per il rinnovo di tutti gli Organi associativi, che dovrà svolgersi entro 90 giorni dalla data in cui si è verificata la vacanza.

Art. 27

Giunta

1. La Giunta di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Siracusa" è composta dal Presidente, che la presiede, e da 6 membri eletti dal Consiglio tra i propri componenti, su proposta del Presidente. La Giunta affianca il Presidente nella promozione generale delle attività politiche ed organizzative di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Siracusa" e lo coadiuva nelle sue funzioni.
2. Alle riunioni della Giunta partecipa, senza diritto di voto, il Direttore.
3. La Giunta:
 - a) coadiuva il Presidente per l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio;
 - b) delibera, su proposta del Presidente, le nomine dei rappresentanti di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Siracusa" presso enti diversi dalle società, amministrazioni, istituti, commissioni, organismi in genere ove tale rappresentanza sia richiesta o ammessa;
 - c) delibera sull'eventuale respingimento delle domande di adesione, ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto;
 - d) può assumere deliberati su materie di competenza del Consiglio, motivati con carattere di urgenza, sottoponendoli successivamente allo stesso Consiglio per la ratifica alla prima riunione utile;
 - e) delibera sull'ammissione di rappresentanti o delegati degli enti ed organismi collegati alle riunioni di commissioni di qualsiasi tipo o di Organi associativi;
 - f) svolge ogni altra funzione ad esso demandata dal presente Statuto o da deliberati degli Organi associativi che non siano in contrasto con il presente Statuto.
4. In caso di vacanza, in corso di esercizio, di un membro di Giunta, si provvederà alla sua sostituzione al primo Consiglio utile, nel rispetto delle modalità elettive e dei criteri di composizione di cui al superiore comma 1.
5. La Giunta è convocata per iscritto dal Presidente, mediante avviso da inviarsi a ciascun componente della stessa fino a 5 giorni prima della data della riunione, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora, nonché dell'ordine del giorno. Nei casi di urgenza, è ammessa la convocazione con preavviso di un solo giorno.
6. La Giunta è validamente riunita in presenza della metà più uno dei suoi componenti. Non sono ammesse deleghe.

7. Le deliberazioni della Giunta sono prese a maggioranza dei votanti; nel calcolo dei voti non si computano gli astenuti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Di ogni Giunta dovrà essere redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Direttore.

Art. 28

Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti di “Confcommercio-Imprese per l’Italia Siracusa” è composto da 3 componenti effettivi e 2 supplenti, eletti dall’Assemblea anche tra soggetti che non fanno parte del sistema associativo provinciale. Il Collegio, nella sua prima riunione, convocata dal componente più anziano d’età, elegge al proprio interno il suo Presidente, che deve essere iscritto al Registro dei Revisori Legali di cui all’art. 2 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e s.m.i.
2. Valgono nei confronti del Collegio dei Revisori dei Conti, ove applicabili, le norme di cui all’articolo 2397 e seguenti del Codice Civile e, in particolare, di cui all’articolo 2403 e all’articolo 2409-bis del Codice Civile. Il Collegio si può dotare di proprio autonomo Regolamento.
3. La carica di componente del Collegio dei Revisori dei Conti è incompatibile con la carica di componente di qualunque altro Organo elettivo previsto dal presente Statuto.

Art. 29

Collegio dei Probiviri

1. Il sistema di garanzia statutario di “Confcommercio-Imprese per l’Italia Siracusa” è assicurato dal Collegio dei Probiviri.
2. Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti. Il Presidente del Collegio dei Probiviri deve essere un avvocato iscritto all’albo.
3. La carica di Proboviro è incompatibile con analogha carica ricoperta presso qualunque altro livello del sistema confederale, nonché con la carica di componente di qualunque altro Organo elettivo previsto dal presente Statuto.
4. Nella prima riunione successiva all’elezione, il Collegio dei Probiviri nomina al proprio interno il Presidente ed il Vicepresidente, che sostituisce il Presidente e ne esercita le funzioni in caso di temporanea assenza o impedimento.
5. Nel caso in cui un Proboviro venga a mancare in corso di esercizio, per dimissioni, decadenza o qualunque altra causa, si provvede alla sua sostituzione, mediante procedura elettiva, alla prima Assemblea utile.
6. Il Collegio dei Probiviri esercita le funzioni ad esso attribuite nel rispetto dei principi di imparzialità, indipendenza e autonomia.
7. Il Collegio dei Probiviri costituito presso “Confcommercio-Imprese per l’Italia Siracusa”:
 - a) delibera sulle controversie tra i soci di “Confcommercio-Imprese per l’Italia Siracusa” circa l’interpretazione e/o l’applicazione del presente Statuto, del Codice Etico confederale, di Regolamenti o di deliberati dei propri Organi associativi,

nonché sui ricorsi presentati avverso le delibere di ammissione a “Confcommercio-Imprese per l’Italia Siracusa”, di commissariamento e di esclusione, nonché di decadenza dalla carica di componente di un Organo associativo. In caso di eventuali contenziosi su decisioni assunte dal Collegio dei Probiviri provinciale, può presentarsi domanda di riesame al Collegio dei Probiviri costituito presso la Confederazione. La procedura innanzi al Collegio dei Probiviri di cui alla presente lettera a), è disciplinata da apposito Regolamento approvato dal Consiglio;

- b) esprime pareri sull’interpretazione e/o l’applicazione del presente Statuto, del Codice Etico confederale o di Regolamenti, a richiesta di un Organo di “Confcommercio-Imprese per l’Italia Siracusa”.

8. Il Collegio dei Probiviri delibera a maggioranza dei propri componenti.

Art. 30

Arbitrato

1. Le controversie tra soci e “Confcommercio-Imprese per l’Italia Siracusa” sono devolute ad un Collegio arbitrale composto da tre Arbitri, che tutti i soci, con l’esplicita accettazione della presente clausola compromissoria, ai sensi dell’art. 6, comma 6, del presente Statuto, si obbligano a nominare nel modo che segue: ciascuna parte, con atto notificato per iscritto, rende noto all’altra l’Arbitro che essa nomina, con invito a procedere alla designazione del proprio. La parte, alla quale è rivolto l’invito, deve notificare per iscritto, nei venti giorni successivi, le generalità dell’Arbitro da essa nominato. In mancanza, la parte che ha fatto l’invito può chiedere, mediante ricorso, che la nomina sia fatta dal Presidente del Tribunale di Siracusa. Il terzo Arbitro, con funzioni di Presidente del Collegio, è nominato di comune accordo dagli Arbitri ovvero, in caso di dissenso, dal Presidente del Tribunale di Siracusa.
2. Se le parti sono più di due, gli Arbitri sono nominati dal Presidente del Tribunale di Siracusa.
3. Tutti gli Arbitri di cui ai superiori commi 1 e 2 sono nominati tra magistrati ordinari in pensione.
4. Per il resto, la procedura arbitrale è disciplinata dagli artt. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile.

Art. 31

Direttore

1. Il Direttore di “Confcommercio-Imprese per l’Italia Siracusa” è nominato e revocato, su proposta del Presidente, dal Consiglio. Presso “Confcommercio-Imprese per l’Italia Siracusa”, l’incarico di Direttore ha la stessa durata del Consiglio che l’ha nominato; in caso di decadenza del Consiglio, anche il Direttore decade.
2. Il Direttore:
 - a) sovrintende all’esecuzione delle delibere degli Organi associativi;
 - b) è responsabile della segreteria dei predetti Organi associativi;

- c) coadiuva ed assiste gli Organi associativi nella definizione e nell'attuazione delle linee di politica sindacale e generale di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Siracusa";
 - d) vigila sulla conformità degli Statuti degli altri livelli del sistema e delle loro eventuali modificazioni ai contenuti del presente Statuto, sollecitando, se del caso, i necessari adeguamenti e proponendone alla Giunta l'approvazione;
 - e) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni degli Organi associativi e può presenziare ai lavori di Commissioni e Comitati;
 - f) è il capo del personale e sovrintende agli uffici di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Siracusa", assicurando il loro buon funzionamento;
 - g) coordina, sotto il profilo tecnico, le attività organizzative e amministrative di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Siracusa";
 - h) propone al Presidente l'adozione dei provvedimenti necessari in materia di ordinamento degli uffici, di trattamento giuridico-economico del personale e di assunzione o licenziamento dello stesso;
 - i) svolge funzioni di indirizzo e di coordinamento nei confronti del personale dipendente.
3. L'incarico di Direttore è incompatibile con la carica di componente di Organo associativo collegiale o monocratico ricoperta presso ogni livello del sistema confederale, nonché con lo svolgimento di attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, con l'esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui, con la qualità di socio di società di persone e con la carica di amministratore di società e/o enti, fatte salve, per la predetta carica, le società e/o gli enti facenti parte del sistema confederale ovvero quelli diversi da questi ultimi, qualora la carica sia svolta in virtù di rappresentanze istituzionalmente riconosciute al livello interessato, su mandato nonché in nome e per conto del livello stesso.

Art. 32

Fondo comune

1. Il Fondo comune di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Siracusa" è costituito da:
- a) contributi annuali a carico dei diversi livelli del sistema associativo e da ogni altra forma di autofinanziamento da parte dei soci;
 - b) contributo associativo integrativo annuale (Contrin) nella quota di propria spettanza;
 - c) apposito "Contributo di adesione contrattuale" previsto dal CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario, della distribuzione e dei servizi ed altri similari contributi ove previsti da contratti e accordi collettivi di cui all'art. 10, comma 4, dello Statuto di "Confcommercio-Imprese per l'Italia", come disciplinato dall'art. 12, comma 7, dello Statuto confederale;
 - d) proventi vari quali quelli derivanti da rendite mobiliari, immobiliari e da partecipazioni;
 - e) contributi confederali ed erogazioni del Fondo Nazionale di Sviluppo del Sistema, istituito ai sensi dell'art. 19, commi 2 e 3, dello Statuto confederale, nonché contributi ed entrate derivanti da Autorità ed Enti pubblici e privati;
 - f) oblazioni volontarie, erogazioni e lasciti a favore dell'associazione e beni ad essa devoluti a qualsiasi titolo, nonché derivanti da attività di raccolta fondi;
 - g) beni mobili ed immobili e valori che, a qualsiasi titolo, vengano in legittimo possesso della stessa associazione;
 - h) contributi da determinarsi di volta in volta dagli Organi associativi;

- i) somme acquisite al patrimonio a qualsiasi scopo sino a che non siano erogate;
 - j) ogni provento derivate dall'esercizio delle attività che costituiscono oggetto del presente Statuto, nonché da ogni altra attività ad esse connessa, complementare o accessoria.
2. "Confcommercio-Imprese per l'Italia Siracusa" si impegna a garantire, nei confronti della propria base associativa, la necessaria trasparenza nella sua gestione organizzativa e conduzione amministrativa, nonché in quella delle sue articolazioni ed emanazioni societarie ed organizzative direttamente o indirettamente controllate.
 3. E' fatto divieto a "Confcommercio-Imprese per l'Italia Siracusa" di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, fondi riserve o capitali durante la propria esistenza operativa, salvo che la destinazione o distribuzione siano disposte dalla legge.
 4. In quanto compatibili, in materia di patrimoni, amministrazione e gestione finanziaria, valgono le norme dello Statuto confederale.

Art. 33 *Esercizio finanziario*

L'esercizio finanziario di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Siracusa" ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 34 *Scioglimento*

In caso di scioglimento di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Siracusa", per qualunque causa, il suo patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altra associazione avente analoghe finalità ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva ogni diversa destinazione conseguente alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 35 *Rinvio*

Per i casi non disciplinati dal presente Statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello Statuto confederale e le norme dettate dal Codice Civile in materia di associazioni non riconosciute.

Art. 36 *Norme transitorie*

1. L'Assemblea ordinaria di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Siracusa" per il rinnovo di tutti gli Organi associativi provinciali di cui all'art. 19, comma 1, del presente Statuto deve convocarsi entro e non oltre la data del 31 dicembre 2024.

2. Entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di approvazione del presente Statuto sono adottati, attraverso provvedimento commissariale, il Regolamento organizzativo e il Regolamento elettorale, di cui rispettivamente ai precedenti art. 6, comma 4, ed art. 24, comma 3, lett. q).
3. In occasione dell'Assemblea ordinaria elettiva di cui al precedente comma 1 e delle Assemblee elettive per la costituzione degli Organi direttivi delle articolazioni organizzative di cui all'art. 6, comma 4, ai fini del diritto all'elettorato attivo e passivo e ai sensi di quanto stabilito dal presente Statuto in ordine ai principi di adesione e di regolarità contributiva associativa - con particolare riferimento all'art. 7, commi 1 e 6, all'art. 15, comma 1, ed all'art. 20, comma 1 -, sono considerati in regola con il pagamento delle quote associative, in corso e/o pregresse, verso il sistema associativo di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Siracusa", secondo gli importi determinati all'interno della delibera commissariale del 22 dicembre 2023, i soci effettivi di cui alle successive lettere a) e b):
 - a) i soci effettivi paganti il contributo associativo diretto [alternativo al Contributo associativo integrativo annuale (Contrin)] relativo alle annualità 2022, 2023 e 2024, ovvero solo l'annualità 2024 per i soci effettivi la cui adesione si è perfezionata nel corso del medesimo esercizio 2024. Partecipano, con diritto all'elettorato attivo e passivo, all'Assemblea elettiva di cui al precedente comma 1 e alle Assemblee elettive per la costituzione degli Organi direttivi delle articolazioni organizzative di cui all'art. 6, comma 4, i nuovi soci effettivi che abbiano perfezionato l'adesione a "Confcommercio Siracusa" ai sensi di quanto previsto dal presente Statuto;
 - b) per i titolari d'azienda che hanno autorizzato l'Inps a riscuotere il Contributo associativo integrativo annuale (Contrin), i paganti le rispettive quattro rate Contrin relative alle annualità 2022 e 2023, nonché il contributo relativo all'annualità 2024, certificato all'ufficio della verifica poteri assembleare attraverso presentazione di copia dei versamenti effettuati attraverso il modello F24 delle rate di competenza del medesimo esercizio 2024. I titolari d'azienda la cui adesione si è perfezionata nel corso dell'annualità 2024 devono essere in regola con il pagamento del contributo relativo al medesimo anno, certificato all'ufficio della verifica poteri assembleare attraverso presentazione di copia dei versamenti effettuati attraverso il modello F24 delle rate di competenza del medesimo esercizio 2024. I titolari d'azienda sono considerati in regola con il pagamento dei contributi associativi di cui al presente punto anche se il contributo, o quota parte dello stesso, è versato a "Confcommercio Siracusa" attraverso versamento diretto.
4. In occasione dell'Assemblea ordinaria elettiva di cui al precedente comma 1, in deroga a quanto stabilito all'art. 22, comma 9, del presente Statuto, il presidente e i tre scrutatori della medesima adunanza possono essere scelti anche tra persone estranee alla stessa Assemblea.

5. In sede di prima applicazione, la Commissione elettorale, le cui funzioni sono ricomprese all'interno del Regolamento elettorale di cui al precedente comma 2, deve essere costituita entro e non oltre la data di invio dell'atto di convocazione dell'Assemblea ordinaria elettiva di cui al precedente comma 1.



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

CODICE ETICO

28 giugno 2023

CODICE ETICO

Premesse

I. La "Confederazione Generale Italiana delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo", denominata in breve "Confcommercio-Imprese per l'Italia" o anche "Confederazione", concorre a promuovere il processo di sviluppo dell'economia italiana e di crescita civile del Paese.

II. Tutte le componenti del sistema confederale, ossia:

- i diversi livelli del sistema;
- i dirigenti associativi;
- i dirigenti di struttura, i dipendenti e i collaboratori;
- le imprese, gli imprenditori, i professionisti e i lavoratori autonomi che, ai sensi dell'art. 9 dello Statuto di "Confcommercio-Imprese per l'Italia", sono titolari del rapporto associativo;
- i rappresentanti del sistema presso enti ed organismi esterni;

sono coinvolte nel perseguimento di tale obiettivo e sono chiamate a tenere comportamenti eticamente corretti, oltre che non in contrasto con leggi, regolamenti e fonti del diritto cogenti nazionali, comunitarie ed internazionali, in linea con i principi, i valori ispiratori e gli scopi della Confederazione elencati nello Statuto di "Confcommercio-Imprese per l'Italia", di cui il presente Codice Etico costituisce parte integrante.

III. A tal fine, tutti i livelli del sistema confederale, ossia:

- "Confcommercio-Imprese per l'Italia" ;
- "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Unioni Regionali;
- "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Associazioni Provinciali;
- "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Federazioni di Settore Nazionali;
- "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Associazioni di Categoria Nazionali di cui all'art. 13, comma 3, dello Statuto di "Confcommercio-Imprese per l'Italia";

nonché gli organismi associativi costituiti ai diversi livelli, sono tenuti ad adoperarsi affinché le disposizioni contenute nel presente Codice Etico siano rispettate ed attuate compiutamente, tanto al proprio interno, quanto presso gli enti e le società di loro diretta emanazione o sotto il loro diretto controllo.

IV. Le "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Unioni Regionali, le "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Associazioni Provinciali, le "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Federazioni di Settore Nazionali e le "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Associazioni di Categoria Nazionali sono altresì tenute ad adoperarsi affinché i rispettivi Statuti siano adeguati nei termini di cui allo Statuto di "Confcommercio-Imprese per l'Italia" e mantenuti conformi, nello spirito e nella lettera, a quanto disposto nel medesimo Statuto.

V. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Codice Etico.

Art.1.

Doveri generali

Tutte le componenti del sistema confederale sono tenute:

- a) ad adottare modelli di comportamento ispirati all'integrità morale, deontologica e professionale;
- b) ad agire con spirito di giudizio libero da condizionamenti esterni e fondato sul rispetto delle leggi dello Stato, sui valori e sulle norme della Confederazione e sui suoi obiettivi di crescita e di sviluppo nell'interesse del progresso civile, sociale ed economico del Paese e della collettività;

- c) a rimuovere gli ostacoli che impediscono la più ampia ed effettiva partecipazione delle donne e dei giovani imprenditori, professionisti e lavoratori autonomi alla vita associativa;
- d) ad interpretare il proprio ruolo con eticità, spirito di servizio e nel rispetto delle prerogative e dei doveri ad esso connessi.

Art. 2

Doveri dei livelli del sistema confederale

1. Nei rapporti fra loro, tutti i livelli del sistema confederale, per il tramite dei rispettivi Organi, si impegnano a tenere comportamenti tendenti alla massima collaborazione e, in particolare, ispirati ai seguenti principi:

- lealtà;
- reciproco rispetto;
- trasparenza, in particolare nella diffusione e scambio delle informazioni;
- correttezza, in particolare nella gestione delle candidature sotto il profilo dell'elettorato sia attivo che passivo;
- onestà e rigore nella gestione delle risorse economiche e umane.

2. Nei rapporti con le imprese, gli imprenditori, i professionisti e i lavoratori autonomi che, ai sensi dell'art. 9 dello Statuto di "Confcommercio-Imprese per l'Italia", sono titolari del rapporto associativo, tutti i livelli del sistema confederale, per il tramite dei rispettivi Organi, sono tenuti:

- a fornire una guida morale, volta ad indirizzarli verso comportamenti eticamente corretti, sia nei confronti dei consumatori che nei rapporti reciproci;
- a tutelare e sviluppare l'immagine e la reputazione degli stessi, quali soggetti che contribuiscono al miglioramento del sistema-Paese;
- a promuovere azioni dirette a perseguire eventuali comportamenti devianti tenuti dai soggetti di cui sopra.

3. Nei rapporti con soggetti terzi, quali Istituzioni, Pubblica Amministrazione, Enti, Associazioni, Organizzazioni politiche e sindacali, tutti i livelli del sistema confederale, per il tramite dei rispettivi Organi, sono tenuti al rispetto dei fondamentali principi di correttezza, trasparenza, imparzialità ed indipendenza.

Art. 3

Principi di governance del sistema confederale

1. Ad ogni livello del sistema confederale, la *governance* si attua mediante un equilibrio puntuale e rispettoso dei poteri e delle funzioni che gli Statuti assegnano a ciascun Organo e ruolo.

2. Per l'importanza dei poteri e delle funzioni loro assegnate, al Presidente e al Direttore o Segretario Generale di ogni livello del sistema confederale si richiede non solo di rispettare la legge, le norme statutarie e regolamentari ed il Codice Etico in generale, ma anche di assolvere agli specifici doveri elencati ai successivi artt. 5 e 6, al fine dello sviluppo armonico dell'intero sistema.

Art. 4

Doveri dei dirigenti associativi

1. Possono essere eletti o nominati alla carica di componente degli Organi associativi solo quei candidati dei quali sia stata verificata l'adesione ai principi ed ai valori propri della Confederazione e la piena integrità morale e professionale. I candidati alle cariche associative, a qualunque livello del sistema confederale, non devono aver subito condanne per reati dolosi contro la pubblica fede, il patrimonio, lo Stato o l'Unione Europea, né avere processi penali in corso per tali reati, né sentenze dichiarative di fallimento. Resta salva, in ogni caso, l'applicazione dell'art. 178 del Codice Penale e dell'art. 445, comma 2, del Codice di Procedura Penale. I candidati si impegnano ad attestare il possesso di tali requisiti ed a fornire a richiesta tutte le informazioni all'uopo necessarie.

2. Ad ogni livello del sistema confederale, coloro che risultano eletti o nominati componenti degli Organi associativi si impegnano:

- ad assumere gli incarichi per spirito di servizio verso gli associati, l'Associazione di appartenenza, la Confederazione e la società, senza avvalersene per acquisire vantaggi personali;
- a permettere che siano resi pubblici gli eventuali corrispettivi economici derivanti da gettoni di presenza, indennità, emolumenti e rimborsi percepiti per l'incarico ricevuto ;
- ad agire secondo rigidi principi di correttezza, integrità, moralità, lealtà, imparzialità, responsabilità, rispetto delle procedure democratiche e del pluralismo delle idee e degli interessi;
- a comportarsi con la massima autonomia ed indipendenza, prescindendo dalle proprie convinzioni politiche ed appartenenze territoriali o settoriali, in nome degli interessi più ampi degli associati, della Associazione di appartenenza e della Confederazione;
- ad applicare le direttive ed i deliberati degli Organi di appartenenza e della Confederazione, esprimendo il proprio eventuale disaccordo solo nelle sedi e secondo le procedure statutariamente stabilite, promuovendo la ricerca dell'unità di intenti e della coesione all'interno della Associazione di appartenenza, della Confederazione e verso l'esterno;
- a fornire al legislatore, alla Pubblica Amministrazione e ad ogni altra Istituzione interessata informazioni corrette e puntuali ;
- a fare uso riservato delle informazioni acquisite in ragione del proprio incarico;
- a proporre all'Organo di cui fanno parte idee, progetti ed iniziative conformi alla legge e non suscettibili di procurare vantaggi o privilegi indebiti a se stessi o a terzi;
- a comunicare tempestivamente all'Organo di cui fanno parte qualunque situazione che li possa porre in conflitto di interessi con l'Associazione di appartenenza o con la Confederazione;
- a segnalare all'Organo di cui fanno parte qualunque fatto o atto che possa recare danno o pregiudizio alla Associazione di appartenenza, alla Confederazione ed a qualunque altro livello del sistema confederale;
- a rimettere il proprio mandato qualora, per qualunque motivo personale, professionale o legato all'attività associativa, la propria permanenza in carica possa procurare un danno, anche soltanto di immagine, alla Associazione di appartenenza, alla Confederazione e agli associati;
- a non partecipare, nell'esercizio della propria attività professionale, a procedure di gara, appalti o lavori in genere commissionati dalla Associazione di appartenenza, dalla Confederazione e da qualunque altro livello del sistema confederale, se non in assenza di fini di lucro;
- a non assumere incarichi direttivi analoghi in altre associazioni o enti concorrenti o con interessi confliggenti con quelli della Confederazione.

Art. 5

Doveri del Presidente

1. Il Presidente, ad ogni livello del sistema confederale, ha la rappresentanza politico-istituzionale dell'Associazione e quindi svolge le fondamentali funzioni di guida, orientamento strategico, impulso e vigilanza sul buon andamento dell'Associazione stessa.

2. Pertanto, il Presidente:

- opera con equilibrio e garantisce il democratico confronto delle opinioni;
- ha rispetto degli altri, agisce con senso di equità e coerenza;
- contribuisce a valorizzare l'Associazione e l'intero sistema, anche attraverso la responsabilizzazione dei singoli e del gruppo;
- promuove la cultura del valore e crea un clima di appartenenza e partecipazione al sistema;
- si propone agli associati come esempio, consapevole che i propri comportamenti rappresentano modello di riferimento per gli altri;
- sviluppa un dialogo continuo e costruttivo con il Direttore, favorendo un processo di reciprocità per la determinazione delle linee orientative e la loro applicazione coerente;

- promuove la valorizzazione delle risorse umane, consapevole che rappresentano il vero patrimonio per lo sviluppo dell'Associazione e dell'intero sistema;
- garantisce che l'autorità sia gestita per produrre valore nell'Associazione, nell'intero sistema e nelle persone;
- garantisce trasparenza e completezza dell'informazione;
- sostiene un forte legame tra individui ed organizzazione, basato su lealtà e fiducia, facendosi carico dello sviluppo dell'Associazione e dell'intero sistema attraverso un forte investimento personale cognitivo, emotivo, relazionale.

Art. 6

Doveri del Direttore o Segretario Generale

1. Il Direttore o Segretario Generale traduce concretamente gli orientamenti strategici definiti dal Presidente e dagli altri Organi collaborando con essi, assicura la qualità del servizio e delle relazioni, tutela l'immagine della struttura e garantisce la soddisfazione dei diversi interlocutori.

2. Pertanto, il Direttore o Segretario Generale:

- tramite il dialogo con il Presidente e gli altri Organi contribuisce in maniera determinante alla applicazione delle strategie confederali;
- sviluppa scelte di continuo miglioramento delle soluzioni organizzative, di anticipazione della domanda degli associati e di interpretazione dei bisogni e delle opportunità;
- favorisce la velocizzazione della risposta e la realizzazione di soluzioni efficaci e innovative, così come la diffusione del *know-how* e la valorizzazione e lo sviluppo competitivo delle risorse;
- considera fondamentale la centralità dell'associato e lo sviluppo del suo benessere;
- ha come valori personali, oltre allo spirito di servizio, la fedeltà e la riservatezza.

Art. 7

Doveri dei dirigenti di struttura, dei dipendenti e dei collaboratori

1. A tutti i livelli del sistema confederale, nonché presso gli organismi associativi costituiti ai diversi livelli e gli enti e le società di loro diretta emanazione o sotto il loro diretto controllo, i dirigenti di struttura, i dipendenti e i collaboratori, quale che sia il loro inquadramento e la natura del rapporto lavorativo, sono tenuti:

- a rispettare con lealtà e correttezza tutte le decisioni e le norme di carattere organizzativo, gestionale e disciplinare emanate dagli organismi competenti;
- ad applicare integralmente e puntualmente il "*Modello di organizzazione, gestione e controllo*" redatto ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, rispettando le procedure in esso codificate;
- ad esercitare con pieno impegno le proprie funzioni nel rispetto dei deliberati degli Organi associativi o societari e nell'interesse della Confederazione e degli associati;
- a concordare con la struttura di appartenenza eventuali incarichi o rapporti di collaborazione con organizzazioni ed enti esterni al sistema confederale;
- a mantenere comportamenti che non arrechino alla Confederazione pregiudizio o danno, anche soltanto di immagine, nel rispetto di tutti i doveri previsti, sul piano legislativo e contrattuale, inerenti il rapporto di lavoro.

Art. 8

Doveri delle imprese, degli imprenditori e dei lavoratori autonomi titolari del rapporto associativo

1. Le imprese, gli imprenditori, i professionisti e i lavoratori autonomi che, ai sensi dell'art. 9 dello Statuto di "Confcommercio-Imprese per l'Italia", sono titolari del rapporto associativo, si impegnano a rispettare il presente Codice Etico in ogni loro comportamento, professionale ed associativo, ai fini della salvaguardia dell'interesse generale della Confederazione.

2. Come imprenditori, professionisti o lavoratori autonomi, i soggetti di cui al comma 1 si impegnano in particolare:

- ad adoperarsi per la tutela della legalità e della sicurezza e per la prevenzione ed il contrasto di ogni forma di criminalità mafiosa, comune, organizzata e non, nonché a rifiutare ogni rapporto con imprese che risultino controllate o abbiano, comunque, legami e/o rapporti con soggetti od ambienti criminali;
- ad applicare rigorosamente leggi e contratti di lavoro ed a comportarsi con correttezza ed equità di trattamento nei confronti di tutti i propri collaboratori, favorendone la crescita professionale e valorizzandone i meriti;
- a salvaguardare scrupolosamente la sicurezza sul posto di lavoro ed a tutelare la salute ed il benessere psicofisico dei propri dipendenti e collaboratori;
- ad agire con correttezza e buona fede all'interno dei mercati e nei confronti di concorrenti e fornitori;
- a garantire i diritti dei consumatori e ad agire nei loro confronti con la massima trasparenza e correttezza;
- a tutelare l'ambiente nell'ambito di un progresso economico ecologicamente sostenibile;
- ad agire con integrità morale e deontologica nei confronti dello Stato, della Pubblica Amministrazione, dei Partiti politici e di ogni altra Istituzione.

3. Come associati, i soggetti di cui al comma 1 si impegnano in particolare:

- a partecipare attivamente alla vita associativa nel rispetto di tutti i fondamentali principi dell'associazionismo libero e democratico;
- a contribuire alle decisioni associative in piena libertà ed autonomia, senza farsi condizionare da pressioni provenienti dall'interno o dall'esterno della Confederazione, con l'obiettivo prioritario della tutela più ampia e generale della Confederazione e comunque sempre esprimendo il massimo rispetto verso le opinioni differenti o dissenzienti;
- a rispettare sempre e comunque gli orientamenti e le decisioni della Confederazione assunte attraverso deliberati degli Organi dirigenti dei diversi livelli del sistema, nel rispetto delle norme statutarie;
- a non aderire ad altre associazioni con scopi confliggenti con quelli della Confederazione, e comunque a dare preventiva comunicazione alla propria Associazione di appartenenza della eventuale adesione ad altre associazioni;
- ad informare la propria Associazione di appartenenza di ogni eventuale modificazione che riguardi il rapporto con la Confederazione o con altri associati;
- a promuovere l'immagine della Confederazione tramite il proprio comportamento, nonché a tutelarla in ogni sede.

Art. 9

Doveri dei rappresentanti presso enti ed organismi esterni

1. I rappresentanti della Confederazione presso enti, istituzioni o società di natura pubblica o privata sono scelti tra gli associati, i dirigenti, i dipendenti, secondo criteri di rappresentatività e competenza, su deliberazione degli Organi competenti.

2. I rappresentanti della Confederazione sono tenuti:

- a svolgere il loro mandato nell'interesse dell'ente, istituzione o società in cui vengono designati, nel rispetto degli indirizzi e orientamenti forniti dalla Confederazione;
- ad informare in maniera costante la Confederazione od i livelli competenti del sistema sullo svolgimento del loro mandato;
- ad assumere gli incarichi per spirito di servizio e non per esclusivi o prevalenti vantaggi personali;
- a rimettere il mandato qualora non possano per qualsivoglia motivo espletarlo in modo adeguato o per sopravvenute incompatibilità o comunque su richiesta degli Organi dirigenti della Confederazione che hanno deliberato la designazione;

- ad informare la Confederazione e a concordare con essa ogni ulteriore incarico presso l'ente, l'istituzione o la società in cui sono stati designati.

3. Prima di accettare l'incarico, coloro che sono stati designati sono tenuti a sottoscrivere una dichiarazione di conoscenza ed accettazione delle norme del presente Codice Etico. Il rifiuto di sottoscrivere la dichiarazione impedisce la nomina.

4. Le "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Unioni Regionali, le "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Associazioni Provinciali, le "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Federazioni di Settore Nazionali e le "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Associazioni di Categoria Nazionali si impegnano a dare comunicazione a "Confcommercio-Imprese per l'Italia", periodicamente e qualora ne sia fatta richiesta, dei loro rappresentanti in enti, istituzioni o società.

Art. 10

// "Modello di organizzazione, gestione e controllo"

1. I principi contenuti nel presente Codice Etico sono tra quelli alla base del "*Modello di organizzazione, gestione e controllo*" che "Confcommercio-Imprese per l'Italia" e che gli altri livelli del sistema confederale, gli organismi associativi costituiti ai diversi livelli, nonché gli enti e le società di loro diretta emanazione o sotto il loro diretto controllo possono adottare.

2. Il "*Modello di organizzazione, gestione e controllo*", una volta adottato è trasmesso al Collegio dei Probiviri di "Confcommercio-Imprese per l'Italia" .

Art. 11

Organi di vigilanza

1. A livello nazionale, sull'applicazione del Codice Etico e del "*Modello di organizzazione, gestione e controllo*" adottato da "Confcommercio-Imprese per l'Italia" vigila il Collegio dei Probiviri costituito presso la stessa "Confcommercio-Imprese per l'Italia" .

2. Agli altri livelli del sistema confederale, sull'applicazione del Codice Etico e del "*Modello di organizzazione, gestione e controllo*" eventualmente adottato dalle "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Unioni Regionali, dalle "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Associazioni Provinciali, dalle "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Federazioni di Settore Nazionali e dalle "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Associazioni di Categoria Nazionali vigila il Collegio dei Probiviri, o l'Organo ad esso corrispondente, costituito presso ciascun livello.